

Dispositivo

Tanto l'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, quanto l'articolo 1 del protocollo (n. 20) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda, devono essere interpretati nel senso che non consentono ad uno Stato membro di sottoporre, perseguendo uno scopo di prevenzione generale, i familiari di un cittadino dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e titolari di una carta di soggiorno in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/38 dalle autorità di un altro Stato membro, all'obbligo di essere in possesso, a norma delle disposizioni di diritto nazionale, di un permesso di ingresso, quale il permesso per familiare SEE (Spazio economico europeo), al fine di poter entrare nel suo territorio.

⁽¹⁾ GU C 189 del 29.6.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — LVP NV/Belgische Staat

(Causa C-306/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Aliquote tariffarie applicabili)

(2015/C 065/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: LVP NV

Resistente: Belgische Staat

Dispositivo

Le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay round (1986-1994), non sono idonee a creare diritti per i singoli che questi possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali al fine di opporsi all'applicazione del dazio doganale di 176 EUR/tonnellata istituito dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane.

⁽¹⁾ GU C 252 del 31.8.2013.